



*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della II Commissione Permanente  
Al Presidente della V Commissione Permanente

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
Al Segretario Generale

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari


S E D E

Oggetto: Proposta di Legge, ad iniziativa della consigliera Fiola, recante  
“Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”  
-Reg.Gen.n.160-

#### Relazione della Commissione di Merito

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta dell'1° febbraio 2023, ha licenziato la proposta di legge in oggetto, come emendata, ed ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

Designata a relazionare in Aula, ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno, è stata la scrivente.



LA PRESIDENTE  
-Carmela Fiola-



*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Reg. Gen. n. 160

Proposta di Legge  
ad iniziativa della consigliera Carmela Fiola

“Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”

approvata all'unanimità  
nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente dell'1° febbraio 2023

*Relatrice  
Carmela Fiola (P.D.)*


#### *INDICE*

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori
- Art. 3 Interventi di prevenzione primaria
- Art. 4 Interventi di prevenzione secondaria
- Art. 5 Interventi di prevenzione terziaria
- Art. 6 Garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine
- Art. 7 Attuazione degli interventi
- Art. 8 Disposizioni finanziarie
- Art. 9 Entrata in vigore





*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*



Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende, in modo sistematico, contrastare il maltrattamento dei bambini e degli adolescenti, cioè dei soggetti di età compresa tra 0 e 17 anni, di seguito «minori», fenomeno in preoccupante crescita nel Paese ed in particolare nella nostra Regione, attraverso lo strumento della prevenzione.

Diversi studi nazionali segnalano la notevole diffusione del fenomeno. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato nel 2015 un rapporto che indica in circa 100.000 i bambini stimati in carico ai servizi sociali per maltrattamento e tale numero rappresenta un quadro molto parziale, rilevando solo i casi emersi. L'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità stima il rapporto fra casi emersi e casi non emersi in circa 1 a 9, di conseguenza risulta evidente come la violenza sui minori è una pratica, in larga parte sommersa, molto estesa difficilmente rilevabile.

Per quanto riguarda la nostra Regione il report 2021 della Fondazione Cesvi ci descrive un quadro decisamente grave ed allarmante. L'analisi realizzata sia sui fattori di rischio che sui servizi esamina il fenomeno su base regionale attraverso l'Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia, valutando come il contesto socioeconomico e i servizi presenti nelle varie regioni possano incidere, positivamente o negativamente. Dalla classifica, così elaborata, la Campania risulta all'ultimo posto sia per fattori di rischio legati al contesto che per servizi. Particolarmente inquietante lo scenario descritto dalla Fondazione per la città di Napoli: il 39% de minori, ovvero duemila bambini e adolescenti, risultano vittime di maltrattamenti, spesso praticati all'interno del contesto familiare.

Il fenomeno del maltrattamento, oltre a violare la dignità del minore ed avere pesanti ripercussioni sulla salute e sul benessere psicologico, fisico e sociale della persona lungo tutto il percorso della sua vita, ha un rilevante impatto non solo sulla vita delle vittime, ma anche sullo Stato e sulla società. Diversi studi a livello internazionale e nazionale hanno calcolato i costi sociali della violenza sui bambini, stimati in circa 13 miliardi di euro in Italia (0,84 per cento del prodotto interno lordo), secondo una ricerca dell'università Bocconi, Cismai e Terre des Hommes.

Il COVID-19 ha rappresentato un ulteriore fattore di rischio per il maltrattamento all'infanzia, dal momento che costituisce un potente fattore stressogeno per la salute mentale, legato alla paura di ammalarsi, ai minori contatti sociali, alle preoccupazioni economiche, al lavoro e alla DAD. Nelle famiglie più fragili è già aumentata in modo preoccupante la conflittualità, la violenza contro le donne e la violenza assistita, mentre il sistema dei servizi legati alla cura del benessere mentale, oltre a quelli sociali e della scuola, sta mostrando una inevitabile inadeguatezza strutturale dopo anni di mancanza di investimenti.

Nel nostro Paese esiste un frammentario e debole assetto normativo rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dei minori dal maltrattamento. Non esistano percorsi definiti di presa in carico del minore vittima di abuso, per la sua cura psicologica, l'assistenza morale e affettiva e l'accompagnamento nella crescita, che dovrebbero essere una base fondamentale della procedura di tutela. Su questi aspetti i servizi sociali dei comuni e le aziende sanitarie locali hanno, spesso, tentato soluzioni istituzionali molto diversificate, che presentano un rilevante grado di disomogeneità e soprattutto una copertura territoriale parziale e discontinua laddove la debole infrastrutturazione dei servizi sociali non solo non consente la predisposizione di adeguate misure, ma rappresenta un forte ostacolo alla rilevazione e alla segnalazione degli abusi sui minori.





*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

L'obiettivo di questa proposta è quello di agire prioritariamente sul versante della prevenzione per intervenire prima che il maltrattamento si verifichi, eliminando la violenza e non limitandosi soltanto a «riparare» i suoi danni. Le misure preventive vengono graduate e vengono indirizzate a destinatari differenziati in base al momento dell'intervento.

La prevenzione primaria è rivolta a tutta popolazione. In quest'ambito si prevedono servizi e interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione in favore delle famiglie, dei minori, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento. Al Servizio sanitario regionale e alla rete delle scuole, viene affidato il compito di informare e di formare le famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del minore.

La prevenzione secondaria per i minori più esposti al rischio di maltrattamento prevede diversi interventi di rilevazione, accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico di minori e famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze sfavorevoli infantili. Si punta a realizzare sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio. Gli enti locali, attraverso gli ambiti, offriranno servizi sociosanitari di cure domiciliari, ovvero servizi di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare (home visiting), in favore di minori nella fascia di età compresa fra zero e tre anni, rilevati dai sistemi locali di rilevazione e di segnalazione, e delle loro famiglie, in cui si ravvisi la presenza di un rischio di maltrattamento per il minore. Il sostegno alla genitorialità e l'home visiting sono i caposaldi della strategia della prevenzione precoce del maltrattamento secondo l'OMS. Prevenzione attenta ai fattori di rischio ma fondata sul potenziamento dei fattori di protezione e sulla resilienza, sia individuale che familiare e comunitaria. La Regione, inoltre, promuove programmi integrati di formazione e di consulenza rivolti ai genitori in tutto l'arco di sviluppo del bambino, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.


La prevenzione terziaria è invece rivolta ai servizi di protezione dei bambini, da istituire in numero congruo alle esigenze e alla numerosità della popolazione interessata. I servizi di protezione dei bambini forniranno prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, supporto e cura per le famiglie e i bambini in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio.

Si mira infine a rafforzare il sistema di garanzie rispetto alla cura e alla salute dei bambini vittime di maltrattamento e di quelli che si trovano a vivere fuori dalla famiglia d'origine.

La presente proposta di legge consta di 9 articoli.

L'articolo 1 prevede misure sistemiche, finalizzate a garantire la prevenzione, la risposta tempestiva, la protezione e la cura dei minori, vittime di maltrattamento, allo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze del maltrattamento sulla condizione fisico-psichica dei minori ed i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, della Regione e per la società.

L'articolo 2 stabilisce il Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, di formazione e aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, del personale e degli operatori dei



*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

settori sanitario, scolastico e del Terzo settore, definito con apposita deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 3 delinea gli interventi di prevenzione primaria, garantiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base di apposite linee guida e che prevedono l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del minore, la formazione e l'aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, del personale medico, degli operatori dei consultori familiari, dei servizi educativi per la prima infanzia e degli operatori scolastici. Tali misure sono altresì comprese nel Piano sanitario regionale, nel Piano sociale regionale, nei Programmi delle attività territoriali e nel Programma triennale di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 delinea gli interventi di prevenzione secondaria garantiti dalle Regione e dagli enti locali e consistenti in servizi e interventi di rilevazione, accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio, con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità, da attuare presso i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, di ginecologia, di neonatologia e di pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che in virtù delle competenze loro attribuite operano con i minori.

L'articolo 5 prevede tra gli interventi di prevenzione terziaria i servizi di protezione dei minori, i quali forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione inter-istituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore. La Giunta con propria deliberazione di cui al successivo articolo 7, definisce gli standard minimi dei servizi, prevedendo l'obbligo di individuazione di un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.

L'articolo 6 prevede le garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, i quali hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare o l'inserimento in una comunità di tipo familiare.

La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le ASL, promuove campagne di formazione, sensibilizzazione e di informazione per le famiglie e forme di affidamento familiare estese anche all'intero nucleo familiare.

L'articolo 7 prevede che la Direzione Generale Politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, istituisce, presso la propria struttura amministrativa, una Cabina di regia, per favorire l'integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 1, nonché prevede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente per materia e sentito l'Osservatorio sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, l'adozione di una delibera di Giunta che definisca le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'articolato.

L'articolo 8 detta le disposizioni finanziarie ai cui oneri si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori la cui dotazione è stabilita in euro





*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

500.000,00, e di un'ulteriore dotazione finanziaria di euro 500.000.00 per gli interventi previsti agli articoli 3 e 6.

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria


L'articolo 8 della proposta prevede l'istituzione di un fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori con uno stanziamento per ogni singola annualità, a partire dal primo anno di attuazione della legge, pari ad € 500.000,00.

Il finanziamento del suddetto fondo è a valere delle risorse stanziato nella Missione 12, Programma 1, Titolo I per ogni singola annualità, incrementate con un prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I.

Nel comma 2 del medesimo articolo si introduce una fonte aggiuntiva di finanziamento, pari a euro 500.000.00, specifica per le attività formative previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b) e dall'articolo 6.

Il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3, comma 3, lettera b) e 6 avvengono mediante dotazione finanziaria di euro 500.000.00 a valere sulla Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ogni annualità del bilancio di previsione 2023/2025.





*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge prevede misure sistemiche finalizzate a garantire la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti fino al compimento della maggiore età, (di seguito minori), nonché la risposta tempestiva, la protezione e la cura dei medesimi, vittime di maltrattamento.
2. Ai fini della presente legge, per maltrattamento si intendono tutte le forme di cattivo trattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo del minore o alla sua dignità, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.
3. Le misure di prevenzione e di cura efficaci e l'attuazione dei relativi interventi hanno la finalità di eliminare o ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla condizione psico-fisica dei minori, nonché i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, della Regione e per la società.


**Art. 2  
(Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)**

1. La Giunta Regionale adotta il Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, (di seguito Programma triennale), comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché la promozione e il coordinamento degli interventi di formazione e aggiornamento, attraverso le Università con esperti del settore, del personale e degli operatori dei settori socio-sanitario, scolastico e del Terzo settore previsti dalla normativa vigente, definiti con deliberazione di cui all'articolo 7.

**Art. 3  
(Interventi di prevenzione primaria)**

1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e interventi di informazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento.
2. La Regione promuove l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del minore. Tali misure sono altresì comprese nel Piano sanitario regionale, nel Piano sociale regionale, nei Programmi delle attività territoriali e nel Programma triennale di cui all'articolo 2.
3. La Regione promuove:

GG



*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

- a) l'informazione e la sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori, rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida, adottate con deliberazione di cui all'articolo 7;
- b) la formazione e l'aggiornamento, attraverso le Università con esperti del settore, dei medici, degli operatori dei consultori familiari, dei servizi educativi per la prima infanzia e degli operatori scolastici per la rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e per la relativa segnalazione alle autorità competenti per i profili di loro competenza;
- c) il supporto alla genitorialità in adolescenza, anche mediante la previsione di specifici percorsi di informazione e accompagnamento rivolti ai genitori di minore età;
- d) la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore, anche attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- e) la definizione e l'adozione di politiche per la protezione e il benessere dell'infanzia, in linea con gli standard internazionali indicati e richiesti dalla Commissione Europea per le Agenzie che lavorano per e con i minori;
- f) l'attuazione di interventi di *home visiting* rivolti a nuclei familiari selezionati tenendo presente la tipologia dei fattori di rischio.

**Art. 4**  
**(Interventi di prevenzione secondaria)**

1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e interventi di rilevazione di segnali di possibili maltrattamenti o abusi sessuali e di accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili sfavorevoli.
2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per la parte di propria competenza, l'attivazione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifici interventi da attuare presso i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, di ginecologia, di neonatologia e di pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che operano con i minori.
3. I pediatri di libera scelta e i medici di base, con cadenza annuale, trasmettono alla direzione generale competente in materia di sanità, l'elenco dei loro assistiti di età compresa tra 0 e 17 anni con i quali nell'anno precedente non hanno avuto alcun contatto. Con la deliberazione di cui all'articolo 7 vengono definite le modalità per contattare i minori inclusi nell'elenco per verificare le loro condizioni psico-fisiche.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

4. La Regione, le aziende sanitarie locali e gli enti locali istituiscono servizi sociosanitari di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore di minori, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisa il rischio di un maltrattamento per il minore.
5. Al fine di rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei minori a rischio, la Regione e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare l'accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido alle famiglie di cui al comma 4, già in carico al servizio di cure domiciliari.
6. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove programmi integrati di informazione e di consulenza rivolti ai genitori in tutto l'arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.
7. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità.

**Art. 5**  
**(Interventi di prevenzione terziaria)**

1. I servizi di protezione dei minori, quali interventi di prevenzione terziaria, forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi vengono erogati assicurando l'ascolto e la partecipazione del minore, compatibilmente con l'attività giudiziaria in corso.
2. La Regione, attraverso gli enti locali, garantisce l'attivazione di un numero congruo di servizi di protezione dei minori, dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori sono organizzati e gestiti sulla base di accordi fra i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e le organizzazioni del Terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati.
3. La Giunta regionale, con deliberazione di cui all'articolo 7, definisce gli standard minimi dei servizi previsti al comma 1, prevedendo, in particolare, l'obbligo di individuazione di un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.
4. I servizi di cui al comma 1 sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali previsti agli articoli 3 e 4.



*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

**Art. 6**

(Garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine)

1. I minori per i quali sia stata disposta l'applicazione dell'articolo 403 del codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, ai sensi del dell'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), o attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.
2. Al fine di garantire un'efficace promozione dell'affidamento familiare, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie locali, promuove le seguenti attività:
  - a) campagne di formazione, sensibilizzazione e di informazione per le famiglie;
  - b) promozione di forme di affidamento familiare estese anche all'intero nucleo familiare e ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.

**Art. 7**

(Cabina di regia e attuazione degli interventi)

1. La Direzione generale politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la propria struttura amministrativa, una Cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 1 ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni. Essa dura in carica l'intera legislatura.
2. La cabina di regia è composta da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e per l'istruzione e il direttore generale della direzione competente;
  - b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sanitarie e il direttore generale della direzione competente;
  - c) l'assessore regionale competente in materia di politiche di formazione professionale e il direttore generale della direzione competente;
  - d) il presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.
3. La cabina di regia:
  - a) promuove e formula proposte, anche tenuto conto di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto al maltrattamento sui minori e dall'Osservatorio sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 giugno 2021, n.5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021), in ordine alle azioni e alle politiche per la piena attuazione della presente legge;
  - b) promuove e monitora lo stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.



*Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

4. Per perseguire le finalità di cui alla presente legge possono essere invitati a partecipare alle riunioni della cabina di regia esperti con competenze specifiche nelle materie trattate. La partecipazione ai lavori della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui al comma 3, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, approva, con apposita deliberazione, le modalità di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

6. La struttura amministrativa regionale presso la quale è istituita la cabina di regia garantisce adeguato supporto organizzativo per l'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 8**  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, la cui dotazione è stabilita in euro 500.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2023/2025, previo prelievo di pari importo della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 6 si provvede mediante dotazione finanziaria di euro 500.000,00 a valere sulla Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2023/2025.

**Art.9**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**LA PRESIDENTE**  
**-Carmela Fiola-**